CAMERA DEI DEPUTATI N. 4414

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DAL CANTON MARIA PIA

Presentata il 4 ottobre 1967

Modifica all'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 154 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza deve essere modificato per adeguarsi ai precetti costituzionali e ai più moderni orientamenti sociali nell'assistenza agli inabili e agli anziani; orientamenti, che già hanno trovato lodevole attuazione presso alcune Amministrazioni locali, e che lo stesso Ministero dell'interno ha autorevolmente avallato con proprie circolari.

Esso così recita:

« È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, i provvedimenti di ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro comune sono attribuiti al prefetto.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune o le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizioni di provvedere in tutto o in parte, le spese in tutto o in parte sono a carico dello Stato ».

Questo articolo indubbiamente presenta aspetti positivi in quanto salvaguada il decoro pubblico e quello personale del mendico o inabile. Bisogna, infatti, convenire che lo spettacolo dei mendicanti (fortunatamente molto diminuito in questi ultimi anni) non torna ad onore della nazione.

È vero che la vita dell'inabile mendicante vale più del decoro pubblico, ma è anche vero che la mendicità non può e non deve essere l'unica soluzione, tanto più che il rispetto della persona umana dello stesso mendicante o indigente vieta di lasciarlo nel suo stato o di costringerlo a mendicare per vivere.

Ma l'articolo 154, nella presente stesura, presenta anche aspetti negativi, particolarmente se considerato alla luce del combinato disposto dall'articolo 670 del Codice penale, degli articoli 277 e 283 del Regolamento di esecuzione del testo unico di Pubblica sicurezza e degli articoli 3, 4, 13 e, soprattutto 38 della Costituzione.

Elementi negativi sono:

1) il giudizio implicito di colpa dato allo stato di necessità o di bisogno che spinge alla mendicità. Infatti, non si distingue tra mendichi, che trovano in questo mezzo l'unica possibilità di vita, e quelli che lo fanno per professione o per mancanza di volontà di lavorare o per alimentare i propri vizi. Del resto, questa condanna generale della mendicità risulta dall'articolo 670 del Codice penale, che, nel primo comma, commina pene al mendico, mentre pone la frode tra le aggravanti di cui

al secondo comma. A ben considerare, a norma dell'articolo 40 del Codice penale, responsabile sarebbe lo Stato, che non ha ancora provveduto ad attuare quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione;

2) l'articolo 154 deferisce all'autorità di Pubblica sicurezza poteri e compiti – relativi agli inabili privi di mezzi di sussistenza o di parenti abbienti – che sarebbero più propri degli organi di assistenza (Ministero dell'interno, ECA, IPAB) come se l'inabilità possa considerarsi per se stessa colpa;

3) il soccorso previsto dall'articolo 154 al mendico o all'inabile può attuarsi con limitazione della libertà personale, perché il ricovero diviene obbligatorio, e può farsi anche in istituto di altro comune, e ciò in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione.

Da considerare, inoltre, che il ricovero il più delle volte può trovare più efficiente e decorosa alternativa con il soccorso a domicilio o con l'affidamento a persone legate da vincoli di parentela o di amicizia.

Tutto ciò premesso, ed anche nella prospettiva che una riforma della legge comunale e provinciale e degli ECA e l'attuazione degli orientamenti espressi dal piano quinquennale diano una più idonea soluzione ai problemi degli inabili e degli anziani, propongo la seguente modifica, che la sensibilità umana e sociale dei colleghi spero vorrà accogliere ed approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 154 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

« È vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Per le persone riconosciute dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano i mezzi di sussistenza o parenti, tenuti per legge agli alimenti e in condizioni di poterli prestare, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, i provvedimenti per il ricovero in un istituto di assistenza del luogo o di altro comune, o per il soccorso a domicilio o per l'affidamento a una o più persone, che ne assumano l'impegno per iscritto nei confronti dell'autorità di pubblica sicurezza, sono attribuiti al Prefetto. Nessuno di tali provvedimenti può essere coercitivo o restrittivo della libertà personale.

Per le spese di ricovero o di soccorso a domicilio o di affidamento a persone che assumano l'impegno, di cui al precedente comma, si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il comune o le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizioni di provvedere in tutto o in parte, le spese in tutto o in parte sono a carico dello Stato ».